



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitano

N. 68 del 24/10/2024

Classifica: 008.

(Proposta 93/23/10/2024)

<i>Oggetto</i>	PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE TOSCANA, ATO TOSCANA CENTRO, ALIA SPA, CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, COMUNE DI FIRENZE E COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AREA DI CASE PASSERINI, SAN DONNINO E VIA BACCIO DA MONTELUPO
----------------	--

<i>Ufficio Proponente</i>	DIREZIONE GENERALE
<i>Dirigente/ P.O</i>	PARENTI GIACOMO
<i>Relatore</i>	Sara Funaro

La Sindaca Metropolitana

RICORDATO CHE:

- la vigente pianificazione in materia di gestione dei rifiuti prevede la localizzazione di un Impianto di termovalorizzazione con produzione di energia elettrica delle frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali e combustibile da rifiuto, sito nel Comune di Sesto Fiorentino (FI) in località Case Passerini (in seguito, "l'Impianto");
- l'Assemblea Consortile dell'ATO n. 6 (nelle cui funzioni e competenze è poi subentrata ATO) con deliberazione 21 febbraio 2008, n. 1, approvava il piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani su area vasta, includendovi la previsione di realizzazione dell'Impianto;
- il Comune di Firenze, con deliberazione della Giunta n. 2009/G/00244 del 22 aprile 2009, individuava nella società Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.A. (di seguito, solo "Quadrifoglio") il soggetto competente alla realizzazione e gestione dell'Impianto;
- la società Quadrifoglio, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, aggiudicava all'ATI - Hera S.p.A. e Herambiente S.p.A la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Impianto;

- l'ATI (Hera S.p.A. e Herambiente S.p.A.) attraverso la società veicolo Sviluppo Ambiente Toscana S.r.l. (di seguito, SAT), costituiva con Quadrifoglio la società di progetto Q.tHermo s.r.l. (capitale sociale al 60% di Quadrifoglio S.p.A. e 40% di SAT);
- la Provincia di Firenze con Delibera di Giunta n. 62 del 17 aprile 2014 emetteva parere positivo di compatibilità ambientale del progetto (VIA) e con determina dirigenziale n. 4688 del 23 novembre 2015 la Città Metropolitana (già Provincia di Firenze) rilasciava a Q.tHermo Srl l'AU per la costruzione e la messa in esercizio dell'Impianto;
- i provvedimenti di VIA e di AU venivano impugnati dalle Associazioni Ambientaliste innanzi al TAR Toscana che, con sentenza n. 1602 del 8 novembre 2016, dichiarava legittimo il provvedimento di VIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 62/2014 ed annullava l'AU di cui all'atto n. 4688/2015, che veniva impugnata la Consiglio di Stato;
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 3109 del 24 maggio 2018 si pronunciava sull'impugnativa della predetta sentenza del TAR, confermando la legittimità del provvedimento di VIA e confermando l'annullamento dell'AU disposto dal TAR Toscana;
- la Regione Toscana, divenuta ente competente in materia ambientale a seguito del passaggio di funzioni tra Province e Regioni, con decreto dirigenziale n. 3026/2019 respingeva l'istanza di riavvio del procedimento di AU, relativamente alla parte annullata dal Consiglio di Stato, presentata da Q.tHermo Srl il 22 novembre 2018;
- Q.tHermo Srl con ricorso dinanzi al TAR n.r.g. 607/2019 impugnava il D.D n. 3026/2019 ed il TAR Toscana con ordinanza n. 326 del 4 giugno 2019 ne sospendeva l'efficacia ed ordinava alle Amministrazioni di riattivare il procedimento secondo la logica di *“una riprogrammazione complessiva delle opere da realizzarsi nel territorio della Piana fiorentina”*;
- con nota del 18 giugno 2019 l'Amministrazione Regionale riattivava il procedimento autorizzativo, e contestualmente lo sospendeva nelle more della definizione del procedimento di riprogrammazione di cui sopra;
- il ricorso n.r.g. 607/2019 veniva chiamato all'udienza pubblica del 19 dicembre 2023, in esito alla quale la discussione della causa è stata rinviata al 6 novembre 2024;
- con atto di fusione per incorporazione Alia SpA succedeva a titolo universale alla società Q.tHermo, in pendenza del giudizio avviato nel 2019;

DATO ATTO che nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione dell'Impianto risultavano coinvolte, oltre a Regione Toscana, ATO e Alia Spa, anche la Città Metropolitana, Comune di Firenze e Comune di Sesto Fiorentino;

CONSIDERATO che le suddette amministrazioni insieme ad Alia Spa condividono che allo stato attuale l'Impianto non è realizzabile in tempistiche ragionevolmente compatibili con quelle che avevano costituito la base delle previsioni del *“Piano per la gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Piano per l'Economia Circolare)”* in ordine alla sua localizzazione;

DATO ATTO che Regione Toscana, ATO, Alia Spa, Città Metropolitana, Comune di Firenze e Comune di Sesto Fiorentino ritengono opportuno sottoscrivere ciascuno il Protocollo di Intesa denominato *“Protocollo di intesa tra Regione Toscana, ATO Toscana Centro, ALIA Spa, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Comune di Sesto Fiorentino per la realizzazione degli interventi nell'area di Case Passerini, San Donnino e Via Baccio da Montelupo.”* allegato al presente atto (allegato A), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato ad offrire una alternativa industriale alla realizzazione dell'Impianto, e con il predetto Protocollo si impegnano:

- a mantenere la destinazione delle aree di Case Passerini sulle quali era prevista la realizzazione dell'Impianto a servizio del ciclo dei rifiuti;

- a collaborare e compiere quanto necessario, ciascuna nelle proprie competenze affinché sulla predetta Area di Case Passerini Alia possa realizzare la nuova sede logistica della società, affinché sia riqualificata l'area in via Baccio da Montelupo quale conseguenza dello spostamento della logistica di ALIA dalla attuale sede, e affinché possa essere realizzato il progetto nell'area di San Donnino;

TENUTO CONTO che, tra gli impegni delle Parti, in particolare Alia Spa si impegna:

- a rinunciare alle domande proposte nel giudizio attualmente pendente innanzi al TAR Toscana, tra gli altri, anche quello r.g. n. 607/2019 nel quale è costituita anche Città Metropolitana di Firenze;
- a rinunciare a far valere, nei confronti della Città Metropolitana di Firenze e di tutti gli altri enti coinvolti, compresi la Regione, il Comune di Sesto Fiorentino e l'ATO le pretese risarcitorie ed indennitarie dovute alla mancata realizzazione dell'Impianto;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico espresso dal Direttore Generale dell'ente, Ing. Giacomo Parenti;

RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità contabile in quanto dal presente provvedimento non derivano effetti contabili diretti o indiretti consistenti in aumenti di spesa o riduzioni di entrata per il bilancio dell'Ente;

VISTI:

- la L. 56/2014 recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ed in particolare, i commi 7 e seguenti dell'art. 1 che prevedono e disciplinano tra l'altro, gli organi di governo delle Città Metropolitane;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 del vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze;

DISPONE

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare lo schema di protocollo di intesa denominato "Protocollo di intesa tra Regione Toscana, ATO Toscana Centro, ALIA Spa, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Comune di Sesto Fiorentino per la realizzazione degli interventi nell'area di Case Passerini, San Donnino e Via Baccio da Montelupo", allegato al presente atto (allegato A), del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Direttore Generale della città Metropolitana di Firenze, Ing. Giacomo Parenti, alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa sopra richiamato;
3. di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta

Allegati parte integrante:

Schema protocollo di intesa Alia-Regione e altri (Allegato A).pdf.p7m (Hash: 11f25bc0712054dc69781a7e7f135254fad19f72e3a09d12b13108bdd4b3ce80)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 0f4829340117c7d3c6d5951a9f63ae45dfe0d6c9c620822cbbb27b02dca40ae8)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>"